

**REGOLAMENTO PER L' ACQUISIZIONE E GESTIONE DI LAVORI, BENI E
SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
PER LE ESIGENZE DELLA FONDAZIONE I.P.R.E.S.**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SOGLIE.....	3
ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP).....	3
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	4
ART. 4 - CASI PARTICOLARI.	4
ART. 5 - ALBO FORNITORI	5
ART. 6 - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.	5
ART. 8 - PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI.....	6
ART. 9 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE	7
ART. 10 - PROCEDURE DI SELEZIONE	7
ART. 11 - GARANZIE	7
ART. 12 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	7
ART. 13 - DURATA DEI CONTRATTI	8
ART. 14 - SUBAPPALTO	8
ART. 15 - CODICE UNICO GARA (CIG)	8
ART. 16 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA	8
ART. 17 - CONTRIBUTO ANAC	8
ART. 18 - TRATTAMENTO DATI CONFERITI	9
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	9

ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SOGLIE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione e gestione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice).
 2. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze della Fondazione, applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, dalla programmazione e progettazione dei fabbisogni fino all'affidamento ed esecuzione dei contratti.
 3. Per le suddette esigenze di semplificazione, l'azione della Fondazione si conforma a principi di snellimento delle procedure e di fiducia nei confronti delle controparti, espressamente enunciati dal Codice. A titolo esemplificativo, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera invito e presentate dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione.
 4. In caso di mancata qualificazione come Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63 del Codice, la Fondazione provvede, in alternativa, al ricorso alla Centrale di Committenza regionale, mediante aggregazione con altri organismi aventi le necessarie qualificazioni, nei limiti di quanto eventualmente disposto in materia dalla Regione Puglia.
 5. La Fondazione provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla Centrale regionale d'acquisto di cui sopra, ovvero di Consip Spa.
 6. Le soglie di cui al presente regolamento sono le seguenti:
 - soglie comunitarie: per lavori, attualmente € 5.382.000,00. Per servizi e forniture, attualmente € 215.000,00;
 - soglie infra-comunitarie:
 - per lavori:
 - importo inferiore ad € 150.000,00: si procede con affidamento diretto ad operatore economico di comprovata esperienza, nel rispetto del principio di rotazione, oppure con richiesta di 3 preventivi, dove possibile;
 - importo compreso tra € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00: si affida tramite procedura negoziata senza bando, con invito a 5 operatori economici
 - importo tra € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.382.000,00: si affida tramite procedura negoziata senza bando con invito a 10 operatori economici;
 - per servizi e forniture:
 - importo inferiore ad € 140.000,00, si procede con affidamento diretto ad operatore economico di comprovata esperienza, nel rispetto del principio di rotazione, oppure con richiesta di 3 preventivi, dove possibile;
 - importo tra € 140.000,00 e inferiore a € 215.000,00, si affida tramite procedura negoziata senza bando con invito a 5 operatori economici.
- Per la tipologia di affidamenti da utilizzare in base alle soglie si rinvia, comunque, agli artt. 3, 4, 5, 6 del presente regolamento, che recepisce fin d'ora eventuali modifiche delle soglie comunitarie, come rideterminate periodicamente nei disposti normativi.

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

1. Il RUP (o responsabile unico del progetto) cura la richiesta di approvvigionamento, l'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura e viene individuato nell'ambito dei dipendenti dell'area richiedente il bene o il servizio.

2. Pertanto, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, i compiti di cui al comma precedente sono demandati ai responsabili di area o progetto per quanto di competenza.
3. L'attività relativa alla stipula contrattuale, finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo fino a 140.000,00 euro IVA esclusa è espletata, invece, dall' ufficio amministrativo.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. La determinazione del valore del contratto dovrà essere calcolata al netto dell'IVA e terrà conto della durata del contratto, di qualsiasi forma di proroga o rinnovo.
2. Quanto ai contratti di durata, non potranno essere disposti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
3. Le procedure per l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento, sono consentite fino ad un importo massimo di ciascuna di esse inferiore alla soglia comunitaria che, all'atto dell'adozione del presente regolamento, è fissata, per i lavori, in € 5.382.000,00 e per i servizi e forniture in € 215.000,00, IVA esclusa.
4. È vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento. Il divieto di affidamento vale solo per il fornitore uscente e non per i concorrenti invitati, per due affidamenti consecutivi, per lo stesso settore merceologico o di servizi, oppure la stessa categoria di opere.
5. La rotazione si applica solo oltre la fascia di 5.000,00 euro IVA esclusa (art. 49 del D.Lgs 36/2023).
6. Eccezioni al principio di rotazione sono:
 - assenza di alternative per la struttura del mercato e accurata esecuzione del precedente contratto;
 - procedure negoziate con invito a tutti gli interessati;
 - affidamenti sotto i
 - 5.000,00 € IVA esclusa, che non soggiacciono al principio di rotazione (ex. art. 49 c.6).

ART. 4 - CASI PARTICOLARI.

1. Nel rispetto delle soglie intracomunitarie di cui all'art. 1, il ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento è consentito altresì nei seguenti casi:
 - a) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
 - b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati: le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
 - c) nel caso di lavori, consegne complementari effettuate dall'operatore economico originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di operatore economico obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - d) affidamento ad altro operatore economico a seguito del recesso del precedente.

ART. 5 – ALBO FORNITORI

1. La Fondazione ha istituito un proprio Albo fornitori per lavori, servizi beni e forniture articolato per sezione e sottosezioni merceologiche.
2. L'iscrizione all'Albo è sempre possibile attraverso l'inoltro della documentazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: ipres_certificata@pec.it, secondo quanto previsto nel Regolamento apposito.
3. Gli operatori dovranno compilare la domanda di iscrizione e rendere l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023, altresì attestante i requisiti tecnico professionali ed economici posseduti.
4. L'iscrizione all'Albo per l'inserimento nella sezione merceologica richiede presuppone la sottoscrizione delle dichiarazioni rese. I fornitori sono comunque tenuti a tenere aggiornati i dati contenuti nelle dichiarazioni e le informazioni inoltrate.
5. Gli operatori economici, benché iscritti all'Albo fornitori, dovranno mantenere nel corso dell'esecuzione del contratto la sussistenza dei requisiti di ordine generale, nonché il possesso dei requisiti speciali richiesti per l'affidamento e informare la Fondazione di eventuali modifiche o integrazioni, secondo quanto previsto nel Regolamento per la tenuta dell'albo fornitori.

ART. 6 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

1. Laddove non sussistano convenzioni Empulia/CONSIP idonee a cui aderire, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) l'affidamento può avvenire anche senza consultazione di più operatori, purché l'affidatario sia un operatore con documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione. L'individuazione dell'operatore economico può avvenire anche tramite albo fornitori istituito e gestito dalla Fondazione.
2. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto di affidamento.
3. Il criterio di aggiudicazione può essere:
 - al prezzo più basso, per i lavori, servizi e le forniture ripetitivi o con caratteristiche standardizzate, o qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
 - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.
4. Non si ricorre obbligatoriamente al mercato elettronico della pubblica amministrazione Empulia/CONSIP:
 - laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
 - nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto su Empulia/CONSIP e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori alle soglie per l'affidamento diretto;
 - per le spese effettuate in contanti, nei limiti previsti dalla normativa, tramite cassa economale;
 - nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori di Empulia/CONSIP o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria alla Fondazione.
5. Il mercato Empulia/CONSIP viene comunque tenuto presente, ove possibile, ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.
6. I contratti non stipulati ricorrendo a Empulia/CONSIP possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei

prezzi riscontrabili tramite Empulia/ CONSIP stessi, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

7. Nella procedura di affidamento servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, che avviene con affidamento diretto ai sensi del comma I, gli ordinativi potranno essere emessi previa adozione della deliberazione contenente gli elenchi analitici delle spese che vengono effettuate.

8. Gli operatori economici, nel caso di affidamento servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Fondazione potrà verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

9. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette (dalla medesima stazione appaltante) per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

10. Ai fini del rispetto del principio di rotazione, la Fondazione ha ritenuto opportuno individuare le seguenti fasce per l'affidamento di forniture al di sotto delle soglie indicate, entro le quali deve essere comunque disposta la rotazione.

11. Le fasce sono le seguenti:

- a) Nel caso di forniture di beni o servizi di valore fino ad € 4.999,99: l'affidamento è diretto, purché sia sempre rispettato il criterio della scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera b, d.lgs. 36/2023).
- b) Forniture di valore pari o superiori a € 5.000,00: l'affidamento è diretto e dovrà farsi sempre ricorso al mercato elettronico, e solo nel caso in cui non vi siano operatori che offrano servizi o beni in linea con le esigenze della Fondazione, potrà effettuarsi una ricerca di mercato fuori mepa o empulia, purché siano sempre rispettati i criteri di rotazione e della scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Fondazione (art. 50, comma 1, lettera b, Codice).

ART. 7 - AFFIDAMENTI D'URGENZA

1. La Fondazione potrà ricorrere all'affidamento senza indizione di gara o richiesta di preventivi ogni qual volta l'affidamento stesso presenti i caratteri dell'indifferibilità e urgenza, sempreché detti presupposti non fossero prevedibili e programmabili o ascrivibili alla Fondazione.

2. La sussistenza delle condizioni di indifferibilità e urgenza dovrà essere formulata e motivata per iscritto dal Responsabile unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 8 - PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di lavori, beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale da parte della Fondazione delle informazioni di cui entra in possesso in occasione delle gare disciplinate dal presente regolamento;

- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

ART. 9 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE

1. La Fondazione assicura il rispetto del principio di rotazione.
2. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
3. L'iscrizione all'Albo non vincola la Fondazione, la quale, laddove ricorrano comprovate ragioni di necessità e convenienza legate alla natura e alle particolari caratteristiche del bene o del servizio, si riserva la facoltà di ricercare nuove imprese. La richiesta di includere nella rosa dei concorrenti imprese non comprese nell'albo dovrà essere formulata e motivata per iscritto dal Responsabile Unico del Progetto.

ART. 10 - PROCEDURE DI SELEZIONE

1. La selezione tra più soggetti affidatari potrà essere eseguita mediante affidamento diretto, procedura negoziata o mediante procedura aperta, così come definite all'art. 3 dell'Allegato I.1 del Decreto 36/2023.
2. In caso di affidamento diretto, la scelta è operata dalla Fondazione IPRES, nel rispetto dei criteri e delle soglie indicate nei precedenti articoli del presente Regolamento. In tal caso la richiesta di affidamento dovrà precisare le ragioni della scelta del fornitore, nonché il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali e speciali.
3. In caso di affidamento mediante procedura negoziata, la Fondazione invierà apposita richiesta di partecipazione alla gara alle imprese rientranti nell'Elenco degli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori della Fondazione.
4. In caso di attività oggetto di specifica qualifica, il Responsabile unico del Progetto può estendere l'invito anche all'appaltatore uscente che ha prestato la medesima attività oggetto di affidamento qualora la stessa sia stata eseguita in modo puntuale e soddisfacente.

ART. 11 – GARANZIE

1. Per le acquisizioni di lavori, beni e servizi disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 12 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. L'esecuzione dei contratti si informa al principio del risultato di cui all'art. I del Codice dei contratti. Ordinariamente i lavori, i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione/certificato di regolare esecuzione/verbale di collaudo.
2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del lavoro, servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal Responsabile unico del Progetto (o direttore dell'esecuzione) che sarà trasmesso al Responsabile per la liquidazione della fattura medesima o essere acquisita con altre forme semplificate, incluso il silenzio assenso. Possono essere adottate circolari o linee guida interne per disciplinare l'effettuazione delle attività di cui al presente articolo.

3. Le operazioni di verifica devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e comunque in tempo utile ad effettuare le conseguenti operazioni di liquidazione e pagamento della fattura.
4. L'attestazione/certificato di regolare esecuzione deve essere trasmessa all'area competente per la conseguente liquidazione della fattura e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all'ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.
5. La Fondazione provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di lavori, beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 13 - DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Fondazione. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate.
2. Il contratto di appalto o fornitura può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara, rinnovato, per una durata e un importo non superiori a quanto previsto nel contratto originario.

ART. 14 – SUBAPPALTO

1. È fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dell'esecuzione dei lavori, della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta della Fondazione e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 15 - CODICE UNICO GARA (CIG)

1. Independentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Fondazione è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. I del presente regolamento.

ART. 16 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. L'area procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 17 CONTRIBUTO ANAC

1. La Fondazione e gli operatori economici partecipanti, ove applicabile, sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI CONFERITI

1. Per il trattamento dei dati legato alla gestione dell'Albo Fornitori, Professionisti gli stessi saranno gestiti in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati; con l'iscrizione al predetto Albo, gli utenti dichiarano di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ivi disponibile, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni di adesione. Eventuali variazioni dell'informativa saranno disponibili sempre al predetto sito istituzionale.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2023, viene pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente regolamento.
3. È abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 3 dicembre 2019.
4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento. L'esecuzione dei contratti derivanti dall'applicazione della previgente normativa è disciplinata, per la parte residua, dal presente regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.